



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 5*

Determinazione n. 930

del 24/03/2022

OGGETTO: “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n°39/14 del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari. CUP H69J14002080001 – CIG 75750064B3. Disapplicazione penale per ritardo esecuzione lavori.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- gli art.183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
- la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, differito al 31 marzo 2022 dal decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2021;
- l’ art. 163 comma 3 del DLgs 267/200 e ss.mm.ii. che, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato l'organigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
- la delibera del Consiglio Comunale n.38 del 7 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente Dirigente del Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 09.04.2015 con la quale veniva approvato il progetto definitivo- esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Claudio Pintore, dal Geol. Alessandra Tola e dall'Ing. Antonio Marras e relativo ai lavori di **“Messa in sicurezza della Via Figari” (rif 0401)** che prevedeva un investimento complessivo di € 588.292,76 dei quali € 393.702,80 per lavori a base d'asta comprensivi di € 25.338,24 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 195.589,96 per somme a disposizione della stazione appaltante;

RICHIAMATO il Contratto Repertorio 6882 del 20.11.2018, registrato a Nuoro in data 20.11.2018 al n° 3742, serie 1T con il quale venivano formalmente affidati all'Impresa EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA i lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, è stata segnalata dal Direttore dei Lavori la necessità di introdurre alcune variazioni ai lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, come meglio evidenziato negli elaborati grafici di perizia;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, procedeva agli accertamenti e verifiche e che le variazioni proposte rientravano fra i criteri di ammissibilità della stessa, ricorrendo i presupposti di cui art 106, comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 50/2016 specificando che l'importo in aumento pari a € 43.887,59 trovava copertura nelle somme originariamente stanziare per l'esecuzione dell'opera all'interno degli importi derivanti dal ribasso d'asta;

CONSIDERATO che detta perizia suppletiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n° 3535 del 17.12.2019;

ATTESO, come riferito dal Responsabile del Procedimento che nonostante i ripetuti solleciti, l'Impresa non ha provveduto come richiesto alla ripresa dei lavori e con nota PEC in data 3.3.2020 la stessa faceva richiesta di adeguamento prezzi sulla base del nuovo prezzario della Regione Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019.

CONSIDERATO che sulla richiesta di parere da parte del RUP circa l'adeguamento dei prezzi in data 14.04.2020 prot. 0018310 il Direttore Lavori esprimeva parere favorevole con nota PEC del 17.04.2020;

PRESO ATTO che nel frattempo, a decorrere dal mese di marzo 2020, gli eventi relativi all'emergenza sanitaria COVID 19, hanno comportato oltre che l'impossibilità di procedere materialmente con la ripresa dei lavori in cantiere anche la necessità di predisporre l'adeguamento dei costi della sicurezza in funzione dei maggiori oneri che l'impresa dovrà sostenere per l'attuazione delle misure di protezione dei lavori, rendendo necessaria la redazione di una perizia suppletiva per adeguare la parte economica di progetto senza alterare il computo delle quantità contemplate nella prima perizia di variante.

VISTA la perizia suppletiva n° 2 presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Pintore in data 02.10.2020 prot 45712 regolarmente firmata dall'Impresa nonché la relazione del RUP, che accompagna la perizia suppletiva di

che trattasi dalla quale risulta che ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art 106, comma 1, lettera c, punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. e che, in conseguenza delle variazioni proposte, il nuovo importo contrattuale è pari ad € 349.975,12;

VISTO il relativo atto di sottomissione Repertorio 6967 del 30.06.2021;

RILEVATO CHE i lavori furono consegnati con verbale in data 04.12.2018 come da verbale in pari data e gli stessi dovevano essere ultimati entro 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e pertanto entro il 14.03.2019; a seguito della sospensione e delle proroghe concesse durante il corso dei lavori, gli stessi dovevano ultimarsi entro il giorno 01.05.2021

VISTA la nota assunta al protocollo n. 73030 del 24.12.2021 l'Impresa Edile V.N.A. comunicava che i lavori sono stati ultimati in data 23.12.2021;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 23.12.2021 con il quale il Direttore dei Lavori Ing Claudio Pintore certifica dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in pari data e con un ritardo di 235 giorni rispetto alla tempistica autorizzata;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dai quali risulta un credito netto per lavori pari a € 349.211,76 da cui detraendo i certificati di pagamento già corrisposti pari a € 194.920,00 resta il credito dell'Impresa pari a € 154.291,76 al quale detrarre la penale di € 34.291,18 pari al 10% dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che l'Impresa EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA in data 24.02.2022 ha firmato con riserva il registro di contabilità formalmente esplicitata in data 28.02.2022 con la quale richiede la disapplicazione della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori applicata nei suddetti atti di contabilità finale adducendo una serie di motivazioni meglio evidenziate nella documentazione depositata in atti nonché sullo stesso registro di contabilità;

CONSIDERATO che dette motivazioni sono state ritenute condivisibili da parte del Direttore dei Lavori Ing Claudio Pintore come da controdeduzioni iscritte nel medesimo registro di contabilità in data 08.03.2022 e comunicate al RUP nella Relazione riservata trasmessa in data 14.03.2022 con prot 17623;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, come da relazione depositata in atti, ha valutato positivamente le ragioni dell'Impresa in merito al ritardo nell'ultimazione dei lavori ritenendo la richiesta di disapplicazione della penale di € 34.291,18 meritevole di accoglimento;

DATO ATTO che il ritardo nell'ultimazione dei lavori non ha causato nessun danno all'Amministrazione Comunale di Nuoro;

EVIDENZIATO che la disapplicazione della penale di cui sopra non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione e tale procedura evita il contenzioso con l'impresa con un aggravio di costi legali in un probabile giudizio civile;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 91 del D.L. n. 18/2020, recante misure di sostegno connesse all'emergenza sopradetta, contenente alcune disposizioni destinate ad incidere direttamente sulla disciplina dei contratti d'appalto secondo il quale nei casi in cui dovessero registrarsi dei ritardi o degli inadempimenti contrattuali conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, le stazioni appaltanti non dovranno applicare le penali contrattuali;

ACCERTATA: la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonché nel vigente Piano della Performance;

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;

VISTO il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:

- di accogliere l'istanza di disapplicazione della penale presentata dall'Impresa EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'impresa sopra citata;
- di dare atto che per il presente atto:
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
 - sarà assicurata la pubblicazione nell'albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

